



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Telefono: 091/695.46.10 Fax: 091/695.46.19

www.morbioinf.ch - morbioinf@morbioinf.ch



Avviso

17 gennaio 2019

Elezioni cantonali del 7 aprile 2019

LA MUNICIPALITA' DI MORBIO INFERIORE

a v v i s a

che in applicazione della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 7 ottobre 1998 (LEDP) e del Regolamento di applicazione (RALEDP) del 18 novembre 1998, ha risolto quanto segue:

1. L'Assemblea comunale è convocata per il giorno di **domenica 7 aprile 2019** per l'elezione del GRAN CONSIGLIO (90 membri) e del CONSIGLIO DI STATO (5 membri), in un unico circondario costituito dall'intero Cantone, con il sistema del voto proporzionale stabilito dai disposti costituzionali e secondo le norme e le modalità della legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) nonché del regolamento d'applicazione (RALEDP).

2. **Catalogo elettorale** (art. 6 e segg. LEDP)

La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, che avviene durante tutto il mese di gennaio 2019, vale anche per le elezioni cantonali del 7 aprile 2019.

Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione. Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli artt. 161 e 162 LEDP.

3. **Le operazioni di voto** si svolgeranno presso la Casa Comunale nei seguenti giorni:

. **Domenica 7 aprile 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00**

4. **Identificazione dell'elettore e voto al seggio** (artt. 29 cpv. 1 LEDP e 28 RALEDP)

L'avente diritto di voto, presentandosi all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità consegnando la carta di legittimazione di voto che serve quale prova di non aver votato per corrispondenza. L'elettore porta con sé all'ufficio elettorale le schede ufficiali ricevute al domicilio.

5. **Voto accompagnato** (artt. 30 LEDP e 29 RALEDP)

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. L'accertamento dell'incapacità fisica avviene a cura dell'ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione medica.

6. Voto per corrispondenza generalizzato (art. 32 LEDP)

E' possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto. L'avente diritto di voto in materia cantonale riceve al domicilio, contenuti nella busta di trasmissione, la carta di legittimazione di voto, le schede di voto ufficiali per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, le istruzioni di voto, gli elenchi candidati e le apposite buste di voto per riporvi le schede votate. L'elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato. Le istruzioni sono riportate sul fronte e sul retro della busta di trasmissione e sulla carta di legittimazione di voto.

Attenzione a non tagliare, strappare e cestinare la busta!

Rivolgersi alla Cancelleria comunale per la sostituzione e per informazioni.

L'elettore deve:

- Compilare le schede di proprio pugno;
- Introdurre le schede votate nelle rispettive buste di voto;
- Compilare la carta di legittimazione di voto (data di nascita completa) e **firmarla di proprio pugno in originale, senza ritagliarla**;
- Inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune le buste di voto con le schede votate;
- Inserire correttamente la carta di legittimazione di voto **nel senso indicato dalle frecce**.

Il voto per corrispondenza è valido unicamente se accompagnato dalla carta di legittimazione di voto compilata e firmata e se inviato con la busta ufficiale.

Avvertenza

Prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (**Cancelleria comunale – Morbio Inferiore**), sia **ben visibile** nella finestra della busta di trasmissione.

7. Trasmissione materiale di voto

L'elettore può inviare la busta di trasmissione:

- per il tramite del servizio postale (con affrancatura Posta A)
- imbucandola in una bucalettere posta dinnanzi al Comune di Morbio Inferiore
- consegnandola a mano alla Cancelleria Comunale (senza affrancatura)

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio (art. 32 cpv. 4 LEDP), per cui il termine ultimo è fissato per le **ore 12.00 di domenica 7 aprile 2019**.

8. Ticinesi all'estero (artt. 34 LEDP e 34 RALEDP)

Per i **cittadini ticinesi all'estero** si applicano per analogia le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza. La Cancelleria comunale, non appena in possesso delle schede ufficiali, procede immediatamente alla spedizione all'avente diritto al suo domicilio all'estero, a condizione che il cittadino ticinese all'estero abbia completato correttamente la procedura di iscrizione presso una rappresentanza svizzera e risulta iscritto nel catalogo elettorale.

9. Voti preferenziali (art. 37 cpv. 2 LEDP)

Per ogni scheda il limite massimo di voti preferenziali è fissato come segue:

- a) **novanta** per l'elezione del Gran Consiglio;
- b) **cinque** per l'elezione del Consiglio di Stato.

10. Espressione del voto (art. 37 LEDP)

L'elettore può far uso delle seguenti possibilità per esprimere il voto:

Con intestazione della lista

L'elettore vota di proprio pugno esprimendo il voto per la lista prescelta: apponendo una croce nella casella che affianca la denominazione (sigla) della lista prescelta. Può esprimere voti preferenziali sia a candidati della lista prescelta sia a candidati di altre liste, appone una croce nelle caselle che affiancano i nomi dei candidati prescelti.

Nella **scheda con intestazione della lista**, se i voti preferenziali superano il limite massimo consentito, tutte le preferenze sono annullate: **la scheda rimane comunque valida e viene considerata quale scheda "secca"**.

Senza intestazione della lista

L'elettore deve porre una croce nella casella **"senza intestazione"**.

L'avente diritto di voto vota di proprio pugno esprimendo il voto a singoli candidati, senza dare il voto ad una lista, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti. L'omissione della croce nella casella "senza intestazione" non è motivo di nullità della scheda.

Nella **scheda senza intestazione dalla lista**, se i voti preferenziali superano il massimo consentito, le preferenze sono cancellate e la scheda è **nulla**.

11. Nullità delle schede (art. 44 cpv. 1 LEDP)

Sono nulle le schede:

- con segni di riconoscimento
- con espressioni estranee all'elezione
- non ufficiali
- illeggibili
- non intestate a una lista e con un numero dei voti preferenziali superiore a quello dei seggi da attribuire
- completate o modificate non a mano
- che nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

12. Rimedi di diritto (art. 164 LEDP)

I ricorsi contro le decisioni dell'ufficio cantonale di accertamento devono essere inoltrati al Gran Consiglio **entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati**.

I ricorsi contro la validità delle elezioni non sospendono l'entrata in carica delle persone elette. I termini non sono sospesi dalle ferie.

13. Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato agli albi comunali e vale quale formale avviso alle autorità ed ai cittadini.

Per quanto non richiamato si rimanda alle disposizioni previste dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 e dal Regolamento di applicazione della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998.

Per il Municipio

Sindaco
Claudia Canova

Segretario
Giovanni Keller